

Pubblicato il 10/02/2026

N. 00114/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00133/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2026, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
– DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE, non costituito in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 18.11.2025 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 42 BIS DEL D.LGS N.151/2001 TESA AD OTTENERE L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS- (ALL. 1);

-

nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa Grazia Flaim;

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di trasferimento temporanea , presentata ex art. 45 comma 31 bis del D. Lgs. n. 95 del 29.5.2017 [come sostituito ed aggiornato dal D. Lgs.n. 172/2019, art. 40 comma 1 lett. q)], riservato alle Forze di Polizia e Difesa, per contrasto con *“esigenze organiche o di servizio”*.

L'Amministrazione , evocata in giudizio, non si è costituita.

La questione giuridica “specificata” è stata già affrontata da questa Sezione con la recente sentenza del 5.11.2025 n. 2002, in riferimento ad un militare che , in ragione di esigenze familiari aveva presentato, nell'interesse preminente del figlio , richiesta di trasferimento temporaneo, ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 e art. 45 comma 31 bis del D. Lgs. n. 95 del 29.5.2017, presso la Provincia dell'-OMISSIS-, che veniva rigettata dalla P.A. sulla base di asserite *“Motive esigenze organiche o di servizio”*.

Queste le motivazioni che hanno sostenuto l'accoglimento di quel ricorso promosso contro il diniego al trasferimento temporaneo per assistere il figlio minore di 3 anni.

<<Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025 il Tar ha disposto la sollecita fissazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. e, ritenutane la necessità ai fini della completezza dell'istruttoria, ha ordinato alla P.A. di precisare, entro il

30 giugno 2025, se in Provincia de -OMISSIS-, sussistono posti vacanti e disponibili di *corrispondente posizione retributiva*, potenzialmente utili per il trasferimento temporaneo del ricorrente ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il diniego di trasferimento è stato motivato dalla P.A. con la seguente motivazione:

^ “Presso gli E/D/R/C dislocati nelle sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, l'istante non trova utile collocazione organica in quanto nelle relative T.O.O. non è prevista la *posizione d'impiego* di “Operatore delle attrezzature campali”;

^Nelle sedi di -OMISSIS- e -OMISSIS- le 14 posizioni organico-retributive previste per la categoria Graduati risultano tutte utilmente occupate”;

^Presso la sede di -OMISSIS- il -OMISSIS- non trova utile collocazione organica, in ragione della carenza di posizioni occupabili nel *proprio profilo professionale*”.

Il Tribunale reputa illegittima la suddetta motivazione, nella parte in cui ha escluso ogni possibilità di trasferimento temporaneo del ricorrente presso la Provincia -OMISSIS- in ragione della “carenza di posizioni occupabili nel *proprio profilo professionale*”.

Occorre, infatti, rimarcare che:

- la Convenzione sui diritti del Fanciullo, firmata a New York il 20/11/1989 e ratificata dall'Italia con la L. del 27/05/1991, n. 176, prevede, all'art. 3, che *“l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente. [...] Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori”*;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18/12/2000 ribadisce, all'art. 24, che *“I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. [...] In tutti gli atti relativi ai bambini, [...], l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori”*;

- la Costituzione, agli artt. 30 e 31, C. 2, prevede che “*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli*” e che “[La Repubblica] *protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*”;
- la Corte Costituzionale (n. 99/2024) ha rimarcato che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di *favorire la ricomposizione* dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli;
- anche a seguito dell’entrata in vigore del comma 31-bis dell’ art. 45 del D. Lgs.. 95/2017 (che con riguardo alle Forze di Polizia e agli appartenenti all’Amministrazione della Difesa ha introdotto un *regime derogatorio* rispetto a quello *ordinario* previsto per tutti gli altri dipendenti dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, prevedendo che “*Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio*”, senza riferimento alcuno all’eccezionalità di tali esigenze, prevista invece dall’art. 42-bis cit. per la generalità dei dipendenti), la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha ritenuto che, nonostante la specificità della previsione vigente per le Forze di Polizia e agli appartenenti all’Amministrazione della Difesa, l’esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 resta, comunque, correlato ad un *obbligo motivazionale particolarmente stringente*, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a preminenti valori di rilievo costituzionale (Cons. Stato Sez. II, 29/05/2023, n. 5223; Cons. Stato II 5 ottobre 2022 n. 8527;; T.A.R. Catania, se z. III, 28/10/2024, n.3483; T.A.R. Palermo, V, 15/01/2025, n.96).

Tenuto conto delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la sola *specializzazione* posseduta dal ricorrente (“Operatore delle attrezzature campali”) non possa essere ritenuta di per sé ostativa all’assegnazione temporanea del militare ad altra sede di servizio, motivata dall’esigenza di

accudire il figlio minore di età inferiore ai tre anni, dovendo la P.A. valutare la possibilità di impiegare *“temporaneamente”* il militare anche in *mansioni di corrispondente profilo retributivo*, seppur diverse da quelle specialistiche normalmente svolte.

Diversamente opinando gli appartenenti alle Forze Polizia o all'Amministrazione della Difesa in possesso di particolari qualifiche o specializzazioni non potrebbero, di fatto, mai beneficiare delle misure di sostegno previste dalla legge a tutela della genitorialità e della prole, finendo per essere oltre modo penalizzati nella vita privata e familiare dalle loro stesse abilità o qualità professionali.

Alla luce delle suesposte osservazioni, considerato che la tutela della genitorialità e della prole (specie se di età inferiore a tre anni) esprime un'esigenza universale comune a tutti i profili professionali, tenuto altresì, conto che la P.A. non ha dato seguito alla richiesta istruttoria del Collegio di precisare se in Provincia de -OMISSIS-, sussistono posti vacanti e disponibili di *corrispondente posizione retributiva*, potenzialmente utili per il trasferimento temporaneo del ricorrente ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01 , il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.>>

Nel caso di specie il rigetto del richiesto trasferimento (da -OMISSIS-) è dipeso dal mancato riscontro del *“medesimo profilo e mansioni?”*, senza considerare la sussistenza di *“incarichi alternativi?”* rispetto a quello di *“fuciliere”*.

In relazione alla medesima figura si richiama la sentenza Tar Puglia n. 85 del 21.1.2025, ove si è affermato che *< l'Amministrazione si limita a richiamare la mancanza di posizioni come "fuciliere", senza esplorare altre possibilità di ricollocamento, contravvenendo così ai principi di proporzionalità e buon andamento amministrativo >*.

Anche il TAR Lazio con ordinanza n. 5677 del 17 ottobre 2025 ha affermato , in riferimento all'istituto dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, che *< la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva [...] deve essere intesa NON in senso*

restrittivo, di ESATTA CORRISPONDENZA rispetto alla professionalità e alle mansioni finora svolte, bensì implicante una valutazione in senso più ampio, avente ad oggetto il proficuo impiego del personale che consenta al lavoratore trasferito [...] di essere utilmente adibito ad un DIVERSO INCARICO CONFORME AL RUOLO E GRADO RICOPERTI>.

Analogamente il TAR Lombardia, Sez. Brescia, con ordinanza n. 365 del 22 settembre 2025 ha sostenuto che *“non risulta sufficientemente indagata la possibilità di ricollocazione temporanea della ricorrente [...] tenuto conto che l’art. 42- bis richiede la sussistenza di un posto vacante e disponibile di< CORRISPONDENTE POSIZIONE RETRIBUTIVA, NON di un posto vacante nella MEDESIMA PROFESSIONALITÀ>”.*

In conclusione la valutazione negativa della PA non è conforme alla norma, specifica per il personale di Forza di Polizia e di Amministrazione della Difesa, art. 45 comma 31 bis del D. Lgs. n. 95 del 29.5.2017 [come sostituito ed aggiornato dal D. Lgs.n. 172/2019, art. 40 comma 1 lett. q)], che prevede che *“il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.*

Conseguentemente va disposto il riesame dell’istanza di trasferimento , da parte dell’Amministrazione , con applicazione dei criteri ampliativi esposti in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Accoglie la domanda cautelare disponendo , per l'effetto, il riesame della domanda di trasferimento, presentata ex art. 45 comma 31 bis del D. Lgs. n. 95 del 29.5.2017 e art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, con rivalutazione da compiersi alla luce dei criteri esposti in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 giugno 2026.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000 (mille).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Consigliere

Andrea Rizzo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Grazia Flaim

IL SEGRETARIO